



**Movimento per la Vita  
Ambrosiano di Milano - ODV**

## **CORTE DI APPELLO DI MILANO OVVERO IN PAROLE SEMPLICI: DI MAMMA C'E' NE E' UNA SOLA**

di Marco Schiavi

### **L'IMPEGNO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO**

I tre decreti della Corte di Appello di Milano in data 6 febbraio 2024 sono il frutto della costanza e dell'impegno profuso dalla Procura della Repubblica di Milano che, sotto la guida del procuratore Marcello Viola e l'essenziale contributo dell'aggiunto Maria Letizia Mannella, ha perseguito ed ottenuto un risultato che riporta alla legalità situazioni nelle quali alcune sentenze "creative" e, più ancora, l'operato degli Ufficiali dello stato civile, come indirizzato dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, avevano operato in senso eversivo rispetto all'ordinamento legislativo statale ed allo stesso riparto di competenze costituzionalmente configurato.

### **LE DISCUTIBILI INIZIATIVE DEL SINDACO SALA**

In particolare meritano di essere sottolineate le varie iniziative del Sindaco Sala il quale, arrogandosi competenze nell'ambito dell'ordinamento dello stato civile demandate alle leggi statali ed a nessuna altra fonte del diritto (leggi regionali, ordinanze dei sindaci, delibere di consigli comunali), aveva "ordinato" agli Ufficiali dello stato civile del Comune di Milano di trascrivere certificati di nascita redatti all'estero dai quali risultavano quali genitori uomini e donne non aventi alcun legame biologico con il bambino nato, in quanto si era fatto ricorso alla pratica dell'utero in affitto o, come nei casi di specie, di accettare il riconoscimento di minori di nati in Italia con fecondazione eterologa nell'ambito di coppie omosessuali femminili, con conseguente annotazione nell'atto di nascita, quali genitori, di uomini e donne privi di legami biologici con il nato, i c.d. genitori d'intenzione.

Tali iniziative del Sindaco Sala, in spregio ad ogni esigenza di unità nazionale, avevano avuto l'effetto di dividere l'Italia in territori dove la maternità, la paternità e la filiazione erano attribuite in base a diversi criteri, in aperta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce l'ordinamento dello stato civile alla competenza esclusiva dello Stato, non ammettendo alcuna concorrente competenza delle Regioni e, meno ancora, dei Sindaci.

La politica dei proclami, dei passi in avanti, delle retromarcie imposte, degli annunci mediatici, delle inesistenti motivazioni giuridiche, ha, sul punto, caratterizzato in maniera peculiare la sindacatura Sala creando sconcerto e motivate critiche.

Qualche passaggio vale la pena di essere ricordato:

- il 2 giugno 2022, in occasione del Milano Pride 2022, il Sindaco Sala annunciava dal palco della manifestazione: "abbiamo da ieri riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. E' con grande gioia che ho firmato ieri il provvedimento personalmente nel mio ufficio".

"Grande gioia" da un lato e palese illegittimità dall'altro, stante la violazione del riparto di competenze legislative e costituzionali, operando il Sindaco in materia di stato civile quale mero delegato statale, non possedendo alcun potere di iniziativa autonoma e con dovere di attenersi alla legislazione statale, la cui uniformità sull'intero territorio è garanzia di uguaglianza di trattamento per tutti i cittadini;

- il Prefetto di Milano, dopo avere interpellato il Ministero degli interni, il 10 marzo 2023 scriveva a tutti i Comuni interessati ribadendo che "non è consentita in Italia la registrazione nell'atto di nascita dei bambini



**Movimento per la Vita  
Ambrosiano di Milano - ODV**

nati da coppie dello stesso sesso...solo il genitore che abbia un legame biologico con il nato può essere menzionato nell'atto che viene formato in Italia", specificando che il divieto riguardava anche "il riconoscimento dei figli di due madri nati in Italia", specifica situazione oggetto dei decreti della Corte di Appello di Milano in data 6 febbraio 2024;

- il Sindaco Sala, per evitare un conflitto istituzionale dagli effetti devastanti, accoglieva l'ordine del Prefetto ed il 13 marzo 2023 dichiarava l'interruzione della formazione degli atti di nascita con due madri o due padri. Il Sindaco Sala, esprimendo un'ecclettica concezione del ruolo di Sindaco, dichiarava nell'occasione che la decisione di intervenire in prima persona, usando i suoi poteri di capo dell'ufficio di stato civile, era dovuta al fatto che il Parlamento ed il Governo non avevano colmato il vuoto di legge, dimostrando in tal modo arroganza istituzionale nel pretendere da organi sovrani normative conformi ai Suoi *desiderata*, volontà eversiva rispetto alle proprie competenze, mancato rispetto per gli organi rappresentativi nazionali quali espressione della democrazia parlamentare e ponendo in pericolo la stessa unità nazionale su un punto così importante, ovvero la determinazione di "chi è figlio di chi", garanzia di certezza delle relazioni personali e familiari;

- il 3 agosto 2023, il Sindaco Sala proclamava che Milano avrebbe ripreso la trascrizione degli atti di nascita, ovviamente con riferimento al solo genitore biologico, dando l'impressione, forse voluta, di un "grande balzo" della giunta meneghina, trattandosi invece, soltanto, di adeguare le precedenti ed illegittime prassi del Comune di Milano al consolidato riconosciuto quadro normativo, come delineato dalle leggi, dalle sentenze della giurisprudenza ai massimi livelli e dalle indicazioni ministeriali.

I tre decreti della Corte di Appello di Milano intervengono a ribadire il diritto attualmente vigente in tutta Italia ed a sconfessare l'illegittimo comportamento degli Ufficiali di stato civile del Comune di Milano come determinato dal Sindaco Sala, con l'auspicio che tale chiarezza permanga, perchè non sussiste "alcun vuoto normativo", come affermato dal Sindaco Sala, ma una precisa normativa che chiede di essere rigorosamente applicata.

Con questo non si intende affermare che tale normativa sia immune da critiche, sul piano dell'argomentazione giuridica, dei presupposti ideologici e della non piena aderenza alle esigenze ed agli interessi coinvolti, ma i "balzi in avanti" non sono consentiti al Sindaco di Milano e sono ancora di più espressione di una "cruda" volontà politica, che non potendo realizzarsi nel rispetto del sistema, anche costituzionale, delle fonti del diritto, sceglie strade che oggi la Corte di Appello ha sanzionato con una secca e decisa valutazione di illegittimità.

### **LE FATTISPECIE CONCRETE**

I tre decreti emessi dalla Corte di Appello di Milano riguardano tre rispettive vicende dai tratti essenziali comuni.

Si tratta di tre coppie omosessuali femminili unite civilmente in Italia e che hanno avviato, tutte in Spagna, un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Tutte e sei le donne sono cittadine italiane ed i figli sono nati tutti in Italia. I figli sono stati registrati nei registri dello stato civile del Comune di Milano come figli della sola donna partoriente.

Ciò che caratterizza le tre vicende è la circostanza che le donne non partorienti si sono presentate avanti l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano e, con il consenso della madre partoriente e senza obiezione alcuna da parte dello stesso Ufficiale, hanno riconosciuto come figlio loro il nato, nella qualità di genitori "non biologici" ma d'"intenzione".

L'Ufficiale dello stato civile ha accolto il riconoscimento, successivamente annotato nell'atto integrale di nascita dei minori.

Quindi nell'atto di nascita dei minori compaiono quali genitori due madri, la biologica, ovvero colei che ha partorito e l'intenzionale, ovvero colei che ha preso parte al "progetto genitoriale".



## **LA RICOSTRUZIONE NORMATIVA CONSOLIDATA E CONDIVISA**

Occorre sottolineare che le vicende non coinvolgono il c.d. utero in affitto, ovvero l'intervento di una donna partoriente che rinuncia ad ogni diritto genitoriale e consegna il nato ai genitori committenti, eterosessuali, omosessuali o singoli che siano.

La questione riguarda l'ammissibilità della fecondazione eterologa a coppie omosessuali ed in particolare quelle femminili.

Si tratta, quindi, di una fattispecie interamente regolata dalla legge italiana, la quale è così agevolmente ricostruita dalla Corte d'Appello:

- è opinione giuridicamente consolidata che "una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita" (così Cassazione n. 7668/2020);
- la legge 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, sia la fecondazione omologa (prevista dalla legge nel suo impianto originario) che la fecondazione eterologa (ammessa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014), postulano la coppia eterosessuale, coniugata o convivente e in età fertile, con espressa esclusione della coppia omosessuale e delle persone singole.

La Corte d'Appello rigetta ogni eccezione di legittimità costituzionale avanzate dalle coppie omosessuali, in particolare con riferimento al principio di uguaglianza e non discriminazione.

Pertanto, conclusione semplice e immediata: è madre unicamente la donna che partorisce, la compagna unita civilmente che vorrà instaurare un legame giuridico con il nato dovrà attivare il procedimento dell'adozione in casi particolari, nell'ambito del quale sarà operata ogni necessaria valutazione relativa all'idoneità dell'adottante, alla sussistenza di una relazione affettiva e di cura nei confronti dell'adottato e al "best interest" dell'adottato.

La "madre d'intenzione" ovvero la donna che non ha gestato l'embrione, nè il feto, nè ha portato a termine la gravidanza non può pretendere il riconoscimento quale genitore in via automatica, ovvero direttamente nell'atto di nascita o in una dichiarazione di riconoscimento acriticamente ricevuta dall'Ufficiale dello stato civile, come avvenuto nelle fattispecie concrete ed in obbedienza alle direttive del Sindaco Sala.

## **IL COMPITO DEL LEGISLATORE NON DEI GIUDICI**

E' interessante rilevare due argomentazioni posta dalla Corte di Appello a supporto della conclusione raggiunta.

La prima argomentazione riguarda l'interpretazione della legge 40/2004, la quale sancisce il divieto di fecondazione eterologa per le coppie omosessuali e non consente alcun automatico riconoscimento da parte del c.d. genitore intenzionale, interpretazione confermata, non solo dal tenore letterale della stessa legge 40/2004, ma dalla più autorevole giurisprudenza: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), Corte costituzionale e Suprema Corte di Cassazione, al punto da fare concludere alla Corte di Appello che:

- "opzioni interpretative di merito difforni, risultano oggi isolate e comunque non sorrette da supporto normativo, nè giurisprudenziale alcuno";
- la preclusione per le coppie dello stesso sesso di avvalersi della procreazione medicalmente assistita rappresenta un "divieto di fatto insuperabile con l'uso qualsivoglia strumento ermeneutico legittimo".

Una conclusione definitiva che imprime la parola "fine" ad ogni iniziativa sindacale, sia a Milano che altrove; La seconda argomentazione si comprende appieno nella sua rilevanza se si considera che l'utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita sono stati oggetto di una pericolosa deriva giudiziaria, alimentata da sentenze correttamente definite "creative" e permeate dal continuo riferimento al mito del "vuoto legislativo" che la Corte di Appello sconfessa, affermando perentoriamente che il quadro giuridico è chiaro, definitivo e condiviso.

I giudici della Corte di Appello manifestano un convinto e doveroso rispetto per il principio della separazione dei poteri e della supremazia degli organi di rappresentanza democratica, quali unica espressione della



volontà popolare, ritenendo che ogni soluzione diversa dal quadro interpretativo sopra delineato non possa avvenire ad opera della giurisprudenza, “apparso invece necessario un intervento del Legislatore, unico soggetto nel quadro ordinamentale capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana”.

Ed è emblematica l’affermazione secondo la quale “deve essere garantita piena tutela ai diritti fondamentali della persona, ivi incluso il nascituro del quale - nel suo essere e nel suo divenire - va tutelata la pari e piena dignità di persona”, ponendosi in tal modo una piena equiparazione tra persona e nascituro, meritevole di estensione oltre la procreazione medicalmente assistita ed in piena armonia con il riconoscimento dei diritti in capo al concepito espressamente contemplato nell’articolo 1 della stessa legge 40/2004.

### **LE DEVASTANTI CONSEGUENZE: REVOCABILITA’ DEL CONSENSO E DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI**

La Corte di appello affida rispettosamente al legislatore due temi di enorme impatto nelle pratiche di fecondazione assistita eterologa ed ancora di più nell’ambito dell’utero di affitto, i quali potrebbero essere considerati una cartina al tornasole della devastazione che tali pratiche comportano nell’ambito delle relazioni personali e familiari.

In primo luogo la problematica relativa all’irrevocabilità della scelta del genitore d’intenzione.

Al riguardo la Corte riferisce di ricorsi giudiziari del genitore d’intenzione per “ottenere la cancellazione della genitorialità (sociale) ottenuta mediante trascrizione sul registro dello stato civile, domande motivate in relazione all’asserito venir meno del progetto affettivo di coppia su cui la maternità era stata fondata”.

Per intenderci:

- una coppia omosessuale illegalmente, secondo la stessa pronuncia della Corte di Appello, ottiene dall’Ufficiale di stato civile la trascrizione quale genitore sia del genitore biologico che del genitore d’intenzione;
- il genitore d’intenzione a seguito del venir meno del “progetto affettivo” di coppia, ovvero la rottura della coppia, chiede di essere cancellato quale genitore dall’atto di nascita, adducendo la stessa illegalità della trascrizione.

Di fronte a quello che rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, ove lo stesso genitore che ha dato causa all’illegalità pretende poi di sottrarsi alle conseguenze giuridiche, patrimoniali, successorie ed educative, nei confronti del bambino, quale sorta di “vendetta” per la fine del rapporto di coppia, adducendo la stessa illegalità, si deve affermare che la soluzione non è l’attribuzione del carattere di irrevocabilità alla scelta genitoriale della coppia omosessuale, bensì impedire che la genitorialità sia acquisita con la mera espressione di volontà da parte del genitore d’intenzione, più radicalmente, ridimensionare la stessa figura del genitore d’intenzione.

Con questo non s’intende sostenere che l’adozione in casi particolari rappresenti una soluzione immune da critiche, ma ribadire che la figura del genitore d’intenzione non può, sulla base della mera affermazione, essere fonte di genitorialità e, pertanto, da questa prospettiva, un problema di irrevocabilità del consenso non ha alcuna ragione di esistere o anche solo di essere prospettato.

Non può, infatti, ammettersi, nell’ambito della fecondazione eterologa di coppia omosessuale o nell’utero in affitto, la “genitorialità d’intenzione” senza legame biologico con il nato.

Altro tema che la Corte di Appello ritiene di affidare all’“inderogabile competenza del legislatore” è relativo al diritto del minore di conoscere le proprie origini.

Non è questa la sede per affrontare una questione di enorme impatto sulla vita e sulla salute di bambini nati con l’utilizzo di gameti maschili e femminili messi a disposizione da parte di donatori anonimi o attraverso l’utero in affitto, con il coinvolgimento di uomini e donne che per anonimati garantiti, lontananza spazio - temporale, presenza di ordinamenti giuridici diversi, non potranno mai essere conosciuti, privando così il nato della conoscenza delle proprie origini.



**Movimento per la Vita  
Ambrosiano di Milano - ODV**

In tema di adozione la questione ha determinato la sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale, la quale, nel contesto di un delicato bilanciamento tra il diritto all'anonimato della madre ed il diritto del figlio alla conoscenza della propria origine, ha ammesso, all'interno di un procedimento che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai fini di un'eventuale revoca dell'anonimato.

Si tratta di una situazione destinata ad acquisire sempre maggiore rilevanza, carica di implicazioni giuridiche, umane e di salute, con la diffusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistite, la loro richiesta di estensione alle coppie omosessuali e la spinta verso l'utero in affitto.

Il decreto della Corte di Appello da questa prospettiva è un bagno dentro la realtà carica di sofferenza e di relazioni personali artificialmente strutturate e la cui soluzione non è certamente quella di legittimare tali relazioni, ma di ritenere che i desideri non possano assurgere al rango di diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico.

Tutto sulla pelle dei bambini.

Sullo sfondo permane la profonda problematicità della figura del genitore d'intenzione, la cui incerta definizione ed individuazione, il cui pretendere diritti senza alcun legame biologico con il nato, la cui pretesa di essere unico arbitro della relazione con il nato, ha trovato una risposta, per quanto insoddisfacente, da parte della giurisprudenza nella negazione di ogni automatismo ai fini dell'acquisizione della qualifica di "genitore" e nell'imporre il percorso dell'adozione in casi particolari per valutarne il rapporto con il minore e l'idoneità ad assumere il ruolo di figura di riferimento.

Certamente non è molto, ma rispetto al clima da *far west* che su queste tematiche si è sviluppato e prende posizione, i decreti della Corte di Appello segnano una brusca, salutare e decisa fermata.

L'auspicio è che vi sia un ripensamento, culturale prima e politico poi, riguardo la genitorialità ed i diritti del bambino, il primo dei quali resta quella ad avere un papà ed una mamma legati da vincoli biologici e non da mere "intenzioni".